

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; Avv. Amedeo Citarella, Avv. Licia Grassucci **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 27.4.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CROCIFISSO DOMENICO MASSIMO TRAINITO (Che dell'AS Varese 1910 Spa è stato, in ambito civilistico, vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento) - (nota n. 7217/705 pf15-16 GC/cc del 12.1.2017).

Il deferimento

Con nota del 12.1.2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Crocifisso Domenico Massimo Trainito, che dell'Associazione Sportiva Varese 1910 Spa è stato, in ambito civilistico, vice presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento (19.11.2015) - (nota n. 7217/705 pf15-16 GC/cc del 12.1.2017) - in particolare per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva dell'atto di deferimento, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti B1, B4, B5, B12, B13, B14, C, F, G1, G3, H, I, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione:

1) all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. ed all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF:

- per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo, alla cattiva gestione economico-finanziaria della Società posta in essere dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Zeaiter, gestione che – tra l'altro - non ha consentito l'iscrizione dell'associazione Sportiva Varese 1910 Spa al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 e, quindi, ha causato il provvedimento di svincolo dei calciatori tesserati emesso dal Presidente Federale con cessazione dell'attività sportiva;
- per non avere adottato, divenuto Presidente del Consiglio di Amministrazione, misure atte al risanamento della Società che versava in una grave situazione economica e finanziaria così da - quanto meno - tentare di evitare il fallimento della medesima;
- per non aver predisposto il bilancio al 30 giugno 2015 dell'Associazione Sportiva Varese 1910 Spa nel termine prescritto dalla legge;

2) all'art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver provveduto alla comunicazione agli organi federali della carica attivamente ricoperta nella Società.

Risolto, come da C.U. n. 093/AA del 1.12.2016, l'accordo ex art. 32 sexies CGS reso noto con C.U. n. 73/AA del 19.190. 2016, il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 27.4.2017, nell'assenza del deferito, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto applicarsi le sanzioni di anni 1 (uno) di inibizione ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

In punto di diritto, si premette che le Società professionistiche sono tenute al rispetto dell'equilibrio economico e finanziario e dei principi della corretta gestione secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI (art. 19, Statuto Federale), mentre l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "*dirigenti*" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "*gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento*".

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale, per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore, anche di fatto, non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007).

In particolare, secondo la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 335/CGF del 19 giugno 2014 con motivazione in C.U. n. 21/CGF del 7 agosto 2014), le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione. Alla luce di tali basilari principi, la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie l'incolpato, vice presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione Sportiva Varese 1910 Spa dall'8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e suo presidente dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento, intervenuto ad opera del Tribunale di Varese il 19.11.2015, ha contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della ridetta Società, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008), e omesso di adottare le misure idonee al suo risanamento economico finanziario, quanto meno per tentare di evitarne il fallimento.

In punto di fatto, premesso che questo Tribunale si è già occupato della posizione degli altri soggetti coinvolti nel fallimento della medesima AS Varese 1910 Spa sanzionandone le violazioni contestate con l'atto di deferimento di cui alla nota n.3667/705 pf 15-16 dell'11.11.2016 (C.U. n. 44/TFN – Sezione Disciplinare - 2016/2017), si evidenzia, per

quanto qui rileva, quanto emerso dagli atti di indagine e dalla documentazione versata in atti.

L'assemblea ordinaria dei soci dell'AS Varese 1910 Spa dell'8 giugno 2015, stante le intervenute dimissioni dei componenti del precedente consiglio di amministrazione Sig. Nicola Laurenza (Presidente) e Sig. Paolo Vitiello (vice Presidente), nominava quali membri del consiglio di amministrazione i Signori Ali Zeaiter, presidente; Crocifisso Domenico Massimo Trainito, consigliere e Silvio Pappini, consigliere.

Con verbale del 3 luglio 2015 (atto acquisito attraverso il curatore fallimentare, mai depositato presso il Registro delle Imprese in Camera di Commercio), in seguito alle dimissioni rassegnate dal Sig. Ali Zeaiter per sopravvenuti impegni professionali, il Consiglio di Amministrazione nominava presidente dell'organo di gestione il Sig. Crocifisso Domenico Massimo Trainito, contestualmente cooptando come consigliere il Sig. Paolo Marchisciana. All'indomani delle suddette modificazioni il Consiglio Federale, con delibera del 17 luglio 2015 assunta su proposta del Presidente della F.I.G.C., visto l'esito dell'istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., prendeva atto della mancata concessione della Licenza Nazionale 2015/2016 alla Società AS Varese 1910 Spa e della conseguente sua mancata ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro per la stagione sportiva 2015/2016 (Comunicato Ufficiale n. 28/A del 17 luglio 2015).

Il Presidente Federale, a sua volta, preso atto della mancata ammissione al Campionato professionistico di competenza 2015/2016, deliberava lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per l'AS Varese 1910 Spa (Comunicato Ufficiale n. 53/A del 23 luglio 2015).

Con Comunicato Ufficiale pubblicato in data 11 febbraio 2016 n. 274/A, era infine revocata l'affiliazione della AS Varese 1910 Spa alla F.I.G.C.

Al momento dell'assunzione della carica di vice presidente, prima, e di presidente, dopo, da parte del Trainito, erano dunque già presenti i presupposti che avrebbero condotto alla inevitabile adozione dei richiamati provvedimenti, dati dalla presenza di consistenti e conclamati indebitamenti nei confronti di Equitalia, Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali, come emerso dalle periodiche ispezioni Covisoc.

Appena il 14.4.2015, l'assemblea straordinaria della Società, chiamata a deliberare in ordine all'*“Esame ed approvazione della situazione patrimoniale della Società al 13 gennaio 2015; proposte di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.”* essendo risultata una perdita di periodo pari ad € 1.081.900,00 e perdite pregresse per € 4.881.676,00, aveva proceduto alla copertura delle perdite come segue: quanto ad € 15.000 azzerando la riserva legale; quanto ad € 4.756.500 azzerando la riserva copertura perdite esercizi precedenti (versamenti soci); quanto ad € 500.000 azzerando il capitale sociale con contestuale annullamento dei certificati azionari esistenti; quanto ai residui € 692.076 mediante la ricostituzione del capitale sociale a € 50.000 con sovrapprezzo di complessivi € 692.500 da imputarsi, quanto ad € 692.076 a copertura perdite e quanto ai residui € 424 in un'apposita riserva sovrapprezzo azioni.

All'esito della suddetta assemblea e del successivo consiglio d'amministrazione tenutosi il 2 giugno 2015, esercitava parzialmente il diritto d'opzione il socio Oro In Euro Italia Spa, che sottoscriveva l'aumento di capitale per un importo di euro 150.000, contestualmente

versati, dei quali euro 148.500 utilizzati a parziale copertura delle perdite ed euro 1.500 per la ricostituzione del capitale sociale di complessivi euro 50.000. La rimanente quota di aumento di capitale di complessivi euro 592.550 era sottoscritta dal Sig. Alì Zeaiter, di cui Euro 544.000,00 utilizzati a totale copertura della residue perdite ed euro 48.500 per la residua ricostituzione del capitale sociale di complessivi euro 50.000.

Questo il contesto in cui si è verificato l'ingresso dell'incolpato in Società a giugno del 2015, al medesimo ben noto, in quanto fautore della sottoscrizione del capitale da parte dello Zeaiter preceduta da una *due diligence* (v. audizione del 26 aprile 2016 del Sig. Nicola Laurenza). Ebbene, non risulta che l'incolpato abbia posto in essere alcuna attività volta a contrastare, contenere, evitare o comunque ridurre negli effetti la cattiva gestione dello stesso Zeaiter, Presidente del C.d.A.: gestione che non aveva consentito l'iscrizione della Società al campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/16 e causato, quindi, il provvedimento di svincolo dei calciatori tesserati emesso dal Presidente Federale con cessazione dell'attività sportiva.

Nei successivi mesi (luglio/novembre 2015), peraltro, assunta la carica di Presidente del C.d.A., il Trainito persisteva nel proprio comportamento indifferente ed omissivo.

Non risulta adottata, infatti, alcuna misura volta a favorire, agevolare se non consentire il risanamento della crisi economico-finanziaria della Società, quanto meno nel tentativo di evitare il fallimento, giunto già il 19.11.2015, al cui stato passivo sono risultati ammessi debiti per complessivi euro 13.707.354,17 (di cui ben euro 11.180.058,74 nei confronti della sola Equitalia Nord Spa); neppure è risultato predisposto il bilancio al 30 giugno 2015 nel termine prescritto dalla legge.

Con riferimento al primo capo di incolpazione, il Collegio ritiene dunque sufficientemente comprovata la responsabilità dell'incolpato; che risulta altresì sufficientemente provata anche con riferimento al secondo capo di incolpazione, avendo il deferito omesso di comunicare agli organi federali l'assunzione della carica di vice presidente, prima, e di presidente, dopo, del C.d.A. della Società in oggetto.

Tenuto conto, alla luce delle risultanze procedurali, del ruolo svolto dall'incolpato, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga nei confronti di Crocifisso Domenico Massimo Trainito le sanzioni della inibizione di anni 1 (uno) e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MUNARI MARCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zané C5), Società ASD THIENE ZANÉ C5 - (nota n. 9620/306 pf16-17 AS/GP/ac del 9.03.2017).

Il deferimento

Con nota del 9.3.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Munari Marco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Thiene Zané C5 e la Società ASD Thiene Zané C5 - (nota n.

9620/306 pf16-17 AS/GP/ac del 9.03.2017) - per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 18/06/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l'originale della proroga della fideiussione pari ad € 10.000,00; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

I deferiti non hanno pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 27.4.2017, il rappresentante della Procura Federale, preliminarmente richiesto lo stralcio della posizione della Società ASD Thiene Zané C5, nei cui confronti non si è perfezionata la notifica dell'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) per Munari Marco;

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

In via preliminare, il Tribunale, constatata la mancata notifica dell'atto di deferimento alla Società ASD Thiene Zané C5, ne stralcia la posizione e dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per il seguito di sua competenza.

Nel merito, il deferimento nei confronti è del Sig. Munari Marco è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 18.7.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha inoltrato alla Procura Federale la comunicazione in pari data di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all'obbligo di depositare, entro il termine del 10.7.2015, l'originale della proroga della fideiussione per € 10.000,00, così come previsto al punto A/5 del CU n.800/2015 della L.N.D. Divisione Calcio a Cinque.

Il richiamato C.U. prevede che *"l'inosservanza del suddetto termine del 10 luglio 2015, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 400,00, per ciascun inadempimento"*. In alternativa al deposito dell'originale della proroga della fideiussione, il menzionato C.U. prevedeva il pagamento dell'importo di €10.000,00 mediante assegno circolare o bonifico bancario.

In presenza di una precedente fideiussione di € 2.500,00#, il deferito faceva pervenire la proroga della stessa solo in data 21.7.2015, integrando la residua somma di € 7.500,00 a mezzo assegno circolare.

Tanto consentiva la definizione con esito positivo dell'istruttoria di iscrizione della Società al campionato di competenza, ma non evitava la segnalazione alla Procura Federale, a cura della Covisod, del colpevole ritardo nell'adempimento.

A giustificazione del ritardo non è stata addotta alcuna motivazione, sicché la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi sufficientemente provata.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, così provvede:

dispone la rimessione alla Procura Federale degli atti relativi alla posizione della Società ASD Thiene Zané C5.

In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti di Munari Marco la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta).

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US POGGIBONSI - (nota n. 9621/602 pf16-17 AS/GP/ac del 9.3.2017).

Con provvedimento del 15.3.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Società US Poggibonsi, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Legale rappresentante (Sig. Antonello Pianigiani) ha patteggiato la propria posizione ex art. 32 sexies CGS; lo stesso era stato deferito per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis CGS in relazione al punto A5 del CU n. 167/2015 della LND, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale della Società deferita, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Il patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società US Poggibonsi, a mezzo del procuratore speciale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società US Poggibonsi, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)];

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al

Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 667,00 (Euro seicentossessantasette/00) nei confronti della Società US Poggibonsi.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della predetta.

(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.G. (all'epoca dei fatti tesserato per la Società USD Virtus Francavilla Calcio Srl quale collaboratore addetto alla categoria "Esordienti"), Società USD VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO Srl - (nota n. 10029/308 pf16-17 GM/GP/ma del 15.3.2017).

Il deferimento

Con atto del 15/3/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. G.G., collaboratore addetto alla categoria "Esordienti" della Società Virtus Francavilla Calcio Srl;

la Società Virtus Francavilla Calcio Srl;

per rispondere:

- il Sig. G.G., all'epoca dei fatti tesserato per la Società USD Virtus Francavilla Calcio quale collaboratore addetto alla Categoria "Esordienti", della violazione dell'art. 1 *bis*, co. 1, del CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, abusando del proprio ruolo e del conseguente rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la squadra "Esordienti" della Società USD Virtus Francavilla Calcio, dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia, indotto taluni di questi (segnatamente ed allo stato due calciatori quattordicenni), facendo loro promesse e/o regali, a compiere e subire atti sessuali, nonché, a filmare questi ultimi ed inviare ad esso il relativo materiale pedopornografico così realizzato;

- la USD Virtus Francavilla Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2, CGS, del comportamento, quale sopra descritto, ascrivibile al proprio tesserato.

Nei termini assegnati la Società Virtus Francavilla Calcio Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: al Sig. G.G., anni 5 (cinque) di inibizione oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC; alla Società Virtus Francavilla Calcio Srl € 3.000/00 (Euro tremila/00) di ammenda. La difesa della Società, invece, ha chiesto il proscioglimento dell'assistita ovvero l'irrogazione di una sanzione minima secondo equità.

Motivi della decisione

A seguito della notizia apparsa il 7 ottobre 2016 sul quotidiano "Il corriere del Mezzogiorno" e sul sito web "Norbaonline" circa l'arresto e il trasferimento in carcere di un collaboratore di una Società sportiva di Francavilla Fontana con l'accusa di pedofilia e detenzione di materiale pedopornografico, la Procura Federale ha avviato un'indagine conclusasi con il deferimento oggi all'esame di questo Tribunale.

In base agli atti acquisiti dalla Procura è emerso che G.G., al momento dei fatti tesserato per la Società USD Virtus Francavilla Calcio quale collaboratore addetto alla Categoria "Esordienti", è stato indagato: "a) per il reato p. e p. dagli artt. 81, 609 bis, comma 2, n. 1), 61, n. 11) c.p." perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle persone offese al momento del fatto, induceva – mediante promesse, regali e la prospettazione di situazioni irreali per sé dannose – due quattordicenni, all'epoca dei fatti appartenenti alla categoria "Esordienti" della stessa Società, a compiere e, per uno di essi, a subire atti sessuali; a filmare gli atti sessuali compiuti su loro stessi e ad inviare il materiale pedopornografico al G.; con l'aggravante di avere abusato di relazioni di prestazione d'opera, in quanto allenatore o comunque collaboratore della squadra di calcio frequentata dai minori; "b) per il reato p. e p. dagli artt. 81, 600 quater, 61, n. 11) c.p." perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si procurava e comunque deteneva materiale pornografico utilizzando gli stessi minori di cui sopra al punto a), ritraente gli organi genitali dei minori ed atti di masturbazione; con l'aggravante di avere abusato di relazioni di prestazione d'opera, in quanto allenatore o comunque collaboratore della squadra di calcio frequentata dai minori. In Francavilla Fontana tra il novembre 2015 e il marzo 2016.

Con recidiva reiterata, specifica, ex art. 99, comma IV, c.p.

Conseguentemente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 5 ottobre 2016, dettagliatamente ricostruttiva dei fatti sulla base delle prove acquisite ed ampiamente motivata in diritto, applicava all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

In sede dibattimentale del presente procedimento è emerso che a tutt'oggi il G. si trova sottoposto a detta misura restrittiva della libertà personale ed è stato confermato che il medesimo era già stato condannato per violenza sessuale nei confronti di un minore nel 2003 e per detenzione di materiale pedopornografico nel 2008, come peraltro affermato nella più volte menzionata ordinanza di custodia cautelare.

Come scritto nella citata ordinanza, le dichiarazioni rese ai carabinieri dai genitori dei minori offesi e da due tesserati della USD Virtus Francavilla Calcio (Sigg. Ligorio Cosimo e Simone Flavio, rispettivamente responsabile del settore giovanile e responsabile del settore tecnico della squadra) a proposito dei comportamenti tenuti da G.G. hanno trovato "pieno riscontro"

nelle risultanze delle indagini svolte dalla P.G. anche su delega del P.M. e, in particolare, all'esito delle perquisizioni e dei sequestri operati nei confronti dell'indagato e delle verifiche tecniche svolte sul materiale informatico sequestrato.

Peraltro, anche in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, il Sig. Cosimo Ligorio ha riferito dei comportamenti tenuti dal G.G. nei confronti dei minori.

Alla luce di quanto sopra, il comportamento tenuto da G.G. nei confronti di due giovani calciatori della Virtus Francavilla Calcio è rilevante ai fini disciplinari, a prescindere dagli ulteriori e futuri sviluppi della vicenda in sede penale.

Invero, approfittando del vincolo di tesseramento per la stessa Società ed ancor più per essere addetto alla categoria "Esordienti", il deferito, come si legge nell'ordinanza del Gip, ha abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle persone offese al momento del fatto inducendo i minori a compiere e a subire atti sessuali, nonché, a filmare questi ultimi ed inviare ad esso il relativo materiale pedopornografico così realizzato.

La soglia di rilevanza della responsabilità disciplinare è, come noto, più bassa rispetto a quella penale ed è sufficiente ad inverarla, nella specificità del caso, tenuto conto anche del particolare allarme sociale sollevato dalla divisata condotta, la documentazione acquisita agli atti nonché le deposizioni acquisite in sede di indagine da parte della Procura federale. E' di tutta evidenza che la riprovevolezza della condotta senz'altro si pone in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza, tanto più se si considerano i soggetti coinvolti, minori di età, il perseverare dei comportamenti nel tempo (dal novembre 2015 al marzo 2016) e la recidiva di specie rispetto alle condanne penali in precedenza riportate (2003 e 2008).

Quanto alla Società, gli argomenti difensivi a proposito dei mezzi tecnologici utilizzati e dell'assenza di correlazione logico-fattuale tra il comportamento tenuto dal G. e l'attività sportiva onde alla stessa non sarebbe ascrivibile alcuna responsabilità non sono meritevoli di accoglimento.

Invero, il tesseramento ha costituito il vincolo che ha unito il collaboratore e i giovani calciatori alla Società e tra loro. Inoltre, detto tesseramento ha rappresentato l'occasione per il G. di incontrare i ragazzi ed il suo ruolo assunto nello staff di collaboratore ha portato ad instaurare con i medesimi un rapporto fiduciario e di autorevolezza che gli ha permesso poi di abusarne.

S'imponeva, pertanto, a carico della società una maggiore vigilanza sul proprio tesserato, tanto più nei riguardi di un soggetto il cui comportamento era stato già percepito come equivoco in taluni frangenti.

Tutto è ciò è più che sufficiente perché la Società Virtus Francavilla Srl risponda a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, del comportamento ascritto al proprio tesserato. Tuttavia, è suscettivo di positivo apprezzamento l'allontanamento del collaboratore da parte della Società medesima e la collaborazione dalla stessa prestata in tutte le sedi per l'accertamento dei fatti.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visti gli artt. 19, commi 1 e 3, e 18 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. G.G., l'inibizione di anni 5 (cinque) e - considerata la particolare gravità della condotta, aggravata dalla sua perseveranza nel tempo e dalla reiterazione specifica in recidiva con le precedenti condanne penali per gli stessi reati - la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della F.I.G.C.;
- a carico della Società Virtus Francavilla Srl, l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARESU GIAMPAOLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Muravera), Società ASD MURAVERA - (nota n. 9259/595 pf16-17 AS/GP/ac del 1.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 1/3/2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il Sig. Giampaolo Aresu, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Muravera, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, il verbale di assemblea cariche sociali;
- 2) la Società ASD Muravera, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale, il Sig. Giampaolo Aresu, personalmente e in rappresentanza della Società deferita, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Il patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giampaolo Aresu, personalmente e in rappresentanza della Società deferita, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giampaolo Aresu, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società ASD Muravera, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)];

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Giampaolo Aresu;
- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società ASD Muravera.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; Avv. Amedeo Citarella, Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il 27.4.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESS NIGNAMA SERGE RENÉ (Calciatore attualmente svincolato) - (nota n. 9372/364 pf16-17 GP/GT/aq del 03.03.2017).

Il Deferimento

Con atto del 3 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Cess Ninnama Serge René per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in relazione all'art. 40 delle NOIF per aver falsamente affermato di non essere tesserato per alcuna Federazione estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/2017 per la Società Fussbalclub Sudtirol Srl senza averne titolo.

La Procura ha ritenuto di svolgere il deferimento all'esito di attività di indagine ed in particolare della segnalazione della Federazione Calcio della Costa d'Avorio in data 2.9.2016.

Il dibattimento

All'udienza del 27 aprile 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento e ha concluso formulando la seguente richiesta sanzionatoria:

- mesi 3 (tre) di squalifica nei confronti del Sig. Cess Ninnama Serge René;

È altresì comparso il difensore del deferito, il quale preliminarmente ha dichiarato che era stata fatta richiesta alla Procura Federale di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS e che la Procura Federale aveva ritenuto di non accogliere tale richiesta. Il rappresentante della Procura Federale ha replicato che il patteggiamento costituisce una facoltà e non un obbligo procedurale.

Il difensore del deferito ha concluso oralmente svolgendo ulteriori considerazioni a difesa del proprio assistito e si è riportato per il resto integralmente alle memorie difensive ritualmente depositate e alle argomentazioni in esse contenute.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti, e segnatamente dall'attestazione della Federazione Calcio della Costa d'Avorio del 2.9.16, relativa al tesseramento del deferito presso la Società calcistica Centre de Formation Foot Olympique Fusion, risulta che la dichiarazione del calciatore Cess Ninnama Serge René, nato il 2 novembre 1997, di non essere mai stato tesserato presso una Federazione straniera, resa al fine di ottenere il tesseramento presso la Società Fussbalclub Sudtirol Srl, è effettivamente non corrispondente al vero.

La dichiarazione è, inoltre, relativa ad un fatto, il tesseramento, che può ragionevolmente presumersi fosse a conoscenza del dichiarante avendo egli consapevolmente militato e giocato nella predetta Società, facente parte della Federazione calcistica ivoriana, nella stagione 2013-2014, dunque in età già sufficientemente matura e cosciente.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) nei confronti del Sig. Cess Ninnama Serge René.

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EWANSIHA EMMANUEL TOM (Calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Società SSD Chieti Calcio arl, attualmente tesserato per la Società ASD Spoltore Calcio) - (nota n. 9502/449 pf16-17 GP/AA/mg del 07.03.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
vista l'istanza di differimento della trattazione del presente procedimento, presentata dal difensore del deferito, corredata da certificazione medica;

vista la non opposizione della Procura Federale, la quale chiede che l'eventuale differimento sia disposto previa sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Rinvia alla riunione del 31.5.2017 ore 14, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Senza ulteriori avvisi per le parti presenti.

(175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D'ANNA FILIPPO (Calciatore tesserato per la Società ACR Messina Srl) - (nota n. 9531/476 pf16-17 GP/GT/ag del 07.03.2017).

Il Deferimento

Con atto del 7 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. D'Anna Filippo per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF per aver falsamente affermato di non essere tesserato per alcuna Federazione estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/2017 per la Società ACR Messina Srl senza averne titolo.

La Procura ha ritenuto di svolgere il deferimento all'esito di attività di indagine ed in particolare dell'attestazione della Federazione Calcio degli Stati Uniti in data 14.11.2016, dalla quale è emerso che il deferito è stato tesserato per il Club Njsca, appartenente alla predetta Federazione estera.

Il dibattimento

All'udienza del 27 aprile 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento e ha concluso formulando la seguente richiesta sanzionatoria:

- mesi 3 (tre) di squalifica nei confronti del Sig. Filippo D'Anna.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti, e segnatamente dall'attestazione della Federazione Calcio degli Stati Uniti del 14.11.2016, relativa alla sussistenza del tesseramento del deferito presso il Club Njsca, affiliato alla predetta Federazione, risulta che la dichiarazione del calciatore D'Anna Filippo, nato il 12.2.1998, di non essere mai stato tesserato presso una Federazione straniera, è effettivamente non corrispondente al vero.

La dichiarazione è, inoltre, relativa ad un fatto, il tesseramento, che può ragionevolmente presumersi fosse a conoscenza del dichiarante, avendo egli militato e giocato per conto della predetta Società, facente parte della Federazione calcistica statunitense, sino al 21 maggio 2016 (ultima partita disputata), dunque in età già sufficientemente matura e cosciente.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) nei confronti del Sig. Filippo D'Anna.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo**

“”

Pubblicato in Roma il 3 Maggio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio